DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVILUPPO EQUILIBRATO DELL'EMITTENZA TELEVISIVA E PER EVITARE LA COSTITUZIONE O IL MANTENIMENTO DI POSIZIONI DOMINANTI NEL SETTORE RADIOTELEVISIVO

Art. 2

Disciplina per evitare posizioni dominanti nel mercato televisivo

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2008, N. 9. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177. Le emittenti radiotelevisive locali, comprese quelle che diffondono programmi in contemporanea o programmi comuni non possono utilizzare, ne' diffondere, un marchio, una denominazione o una testata identificativi che richiamino in tutto o in parte quelli di una emittente nazionale. Per le emittenti locali che alla data del 30 novembre 1993 hanno presentato domanda e successivamente hanno ottenuto il rilascio della concessione con un marchio, una denominazione o una testata identificativi che richiamino in tutto o in parte quelli di una emittente nazionale, il divieto di cui al presente comma si applica dopo un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni vigila sul rispetto del predetto divieto e provvede ai sensi del comma 31 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249. (5)

Versione in vigore dal 16 luglio 2009, tuttora in vigore · versione 5

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo
Estremi	Decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 1999

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(5) La Corte costituzionale, con sentenza 8-9 luglio 2009, n. 206 (in G.U. 1a s.s. 15/7/2009, n. 28) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, nella parte in cui vieta alle emittenti radiotelevisive locali di utilizzare o diffondere un marchio, una denominazione e una testata identificativi che richiamino in tutto o in parte quelli di una emittente nazionale, qualora le

stesse abbiano iniziato ad usarli legittimamente prima dell'entrata in vigore della legge stessa."

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-lo-sviluppo-equilibrato-dell-emittenza/art-2-disciplina-per-evitare-posizioni-dominanti-nel-mercato-televisivo

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it